



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario (relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

a seguito dell'adunanza pubblica del **25 giugno 2025** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 27;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/CONTR/2000, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del 9 aprile 2025 - privo di autonoma segnatura di protocollo - con cui il Prefetto di Varese ha conferito al Viceprefetto Aggiunto, dott.ssa Geltrude Corsaro, in regime di temporanea attribuzione per la durata di un anno, l'incarico di Capo di Gabinetto;

VISTI il foglio di rilievo formulato dal Magistrato Istruttore (prot. C.d.c. n. 8119 del 23 maggio 2025) e le controdeduzioni dell'Amministrazione (prot. Pref. n. 27779 del 9.6.2025);

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 12569 in data 12 giugno 2025, con la quale il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti il deferimento della questione al Collegio;

VISTA l'istanza di deferimento al Collegio (prot. C.d.c. n. 12636 del 12 giugno 2025) proposta dal Consigliere delegato;

VISTA l'ordinanza n. 145 del 13 giugno 2025 mediante la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per l'esame dell'atto e la pronuncia sul visto e la registrazione;

VISTA la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo prot. n. 12776 del 13 giugno 2025, con la quale l'ordinanza presidenziale è stata comunicata all'Amministrazione che ha adottato il decreto e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

VISTA la nota della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Varese, prot. n. 31065 del 26 giugno 2025, con cui l'Amministrazione ha trasmesso i riferimenti del dirigente incaricato a rappresentarla in adunanza e una memoria deduttiva;

UDITO, in rappresentanza dell'Amministrazione nell'adunanza pubblica del 25 giugno 2025 il Viceprefetto aggiunto, dott. Niccolò Cescon;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Iole Genua;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 9 aprile 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il decreto del Prefetto di Varese del 9 aprile 2025 – privo di autonoma segnatura di protocollo - mediante il quale è stato conferito, in temporanea attribuzione, al Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Geltrude Corsaro, l'incarico di Capo di Gabinetto, dal 23 aprile 2025 e per la durata di un anno.

2. Con foglio di rilievo prot. C.d.c. n. 8119 del 23 maggio 2025, il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione, osservando, in primo luogo, che il provvedimento non risultava identificato in maniera univoca attraverso un numero di protocollo, in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Ha inoltre chiesto chiarimenti in ordine agli effetti finanziari dell'ulteriore incarico, non indicati nel provvedimento esaminato, nonché di voler esplicitare i riferimenti normativi del relativo trattamento economico e rappresentare i passaggi attraverso i quali risulta scandito il procedimento di quantificazione della retribuzione.

3. Con nota n. 27779 del 9 giugno 2025 la Prefettura ha trasmesso le proprie controdeduzioni affermando in primo luogo che la mancata attribuzione di segnatura di protocollo al decreto di nomina sarebbe stata determinata da un errore materiale dell'archivio, con conseguente apposizione al provvedimento del medesimo numero di protocollo assegnato alla lettera di trasmissione, sì che il decreto prefettizio assumerebbe il prot. n. 16010 del 9 aprile 2025, apposto

alla nota di trasmissione all'Ufficio di controllo, alla quale risulta annesso. Con riferimento agli effetti finanziari dell'ulteriore incarico, la Prefettura ha riferito che *“la Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, opportunamente interpellata, ha precisato, con nota 0049247 del 5 giugno 2025, che “il trattamento economico accessorio spettante alla predetta dirigente per l'ulteriore incarico alla stessa temporaneamente attribuito è disciplinato dall'art. 4, comma 12 del D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70 (...). Pertanto, la remunerazione dell'incarico in questione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio a titolo di ulteriore o diverso incarico temporaneo verranno retribuite – a valere sulle risorse disponibili sul fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, ai sensi del vigente testo dell'articolo 22 del D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 – con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato, la cui misura è individuata in sede di procedimento negoziale in percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per il posto di funzione oggetto dell'incarico. Tale orientamento è anche riportato nella relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 208 che ha introdotto l'istituto della temporanea attribuzione al funzionario della carriera prefettizia di altro diverso incarico di funzione ed è stato condiviso dal M.E.F.”.*

4. Le controdeduzioni proposte non sono apparse idonee a superare i rilievi formulati e la questione è stata pertanto deferita alla sede collegiale.

5. A seguito della comunicazione del deferimento, la Prefettura ha trasmesso una ulteriore memoria a firma del Viceprefetto Vicario (prot. n. 31065 del 23.6.2025), nella quale ha fornito importanti considerazioni deduttive in merito ai principali rilievi che la Sezione, attraverso le proprie deliberazioni, aveva formulato con riguardo agli effetti finanziari degli incarichi di temporanea attribuzione.

Ripercorrendone sinteticamente i contenuti, la memoria ha in primo luogo compiutamente illustrato i meccanismi di funzionamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato previsto dall'art. 23, comma 12, del d.p.r. n. 66 del 2018, riconoscendo il carattere successivo e retroattivo - rispetto al concreto svolgimento degli incarichi dirigenziali - dell'accordo decentrato che definisce il relativo trattamento retributivo, e confermando in tal senso che *“per il personale della carriera prefettizia, gli importi spettanti per gli incarichi aggiuntivi, a titolo di sostituzione del titolare assente ovvero di temporanea attribuzione in caso di vacanza del posto di funzione, vengono effettivamente corrisposti soltanto in un tempo significativamente successivo alla data di conferimento degli incarichi stessi. Ciò, in quanto tale corresponsione può aver luogo solamente a seguito della definizione dell'accordo triennale con le OO. SS. rappresentative ed al suo recepimento con apposito decreto del Presidente della Repubblica. (...) Tale meccanismo opera dal 2003 (...) e prevede la corresponsione “ora per allora” di importi corrispondenti, come detto sopra, ad importi definiti in sede di contrattazione decentrata a livello centrale”.*

Per maggior chiarezza, la Prefettura ha addotto, a mo' di esempio, l'accordo sindacale decentrato relativo all'anno 2021, stipulato il 12 luglio 2023 (trasmesso quale Allegato 1 alla propria memoria), il quale ha individuato - per le reggenze e per le temporanee sostituzioni - la maggiorazione della retribuzione spettante *ex art. 23, comma 12, del d.p.r. n. 66 del 2018* nella percentuale del 16% dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per l'incarico temporaneo conferito (e nella percentuale dell'8% della retribuzione di posizione del posto di destinazione le reggenze e temporanee sostituzioni di posti di viceprefetto aggiunto conferite a viceprefetti). Ha inoltre chiarito che *"complessivamente, nel 2021, per tutti i numerosi incarichi aggiuntivi conferiti a titolo di temporanee sostituzioni o di temporanee attribuzioni, la somma del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato utilizzata è stata pari a 1.408.567,70 euro, al lordo degli oneri dello Stato"*, mentre le risorse totali del fondo al 31.12.2021 ammontavano a euro 67.006.184,93, come riscontrabile dall'Allegato 2 alla memoria.

Ancora, con riguardo alle perplessità, già espresse da questa Sezione (ma anche, *obiter*, da Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 26/2024/PREV e n. 68/2024/PREV) circa la capienza del fondo ai fini della remunerazione di tutti gli aventi diritto - ossia tutti i dirigenti cui siano stati *medio tempore* affidati incarichi aggiuntivi - la memoria ha precisato che gli importi individuati dalla contrattazione decentrata *"vengono definiti a distanza di notevole tempo da quello di effettivo svolgimento dell'ulteriore incarico e, comunque, in ogni caso non prima dell'anno successivo a quello del Fondo di riferimento"*, circostanza che escluderebbe *"a priori la possibilità di una eventuale incapienza delle risorse dello stesso Fondo. La misura della retribuzione di risultato e la misura del trattamento accessorio aggiuntivo da attribuire ai Dirigenti prefettizi ai quali sia stato temporaneamente conferito un ulteriore incarico viene, pertanto definita a posteriori in sede di contrattazione decentrata a livello centrale, e tale iter impedisce il riconoscimento di importi superiori alla disponibilità complessiva annuale del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato"*. Ne conseguirebbe, secondo la ricostruzione offerta dalla Prefettura, che *"è proprio il descritto carattere successivo e retroattivo di tale meccanismo di liquidazione della retribuzione accessoria "nell'ambito delle disponibilità del fondo" (art. 23, d.p.r. n. 66/2018) - che non può essere che annuale - che conduce a superare ogni pur legittimo interrogativo in ordine all'eventualità della possibilità del fondo di risultare effettivamente capiente per soddisfare le esigenze di remunerazione di incarichi destinati a essere conferiti in un periodo che non può essere mai successivo allo stanziamento del fondo"*.

Con riferimento agli importi destinati a essere posti a base della futura contrattazione, la memoria ha rappresentato che *"la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 231), all'art. 1, comma 32, ha stanziato ulteriori 8,6 milioni di euro che vanno ad incrementare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e poi a regime. Tali risorse non sono state ancora utilizzate, in quanto l'accordo per il triennio 2022-2024 è ancora in fase di definizione"*.

In ragione di tale dato, nonché del fatto che gli importi per la remunerazione degli incarichi in questione *“sono stati gradualmente incrementati”* nelle varie tornate contrattuali, la Prefettura ha quindi concluso, che la *“controprestazione retributiva conseguente all’ulteriore incarico conferito al Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Geltrude Corsaro”* - oggetto di deferimento - al momento del conferimento *“può essere adeguatamente stimata, già da ora, nel quantum in misura annua al lordo degli oneri a carico del dipendente, superiore all’importo di 4.698,16 euro definiti dall’accordo decentrato, in sede centrale, relativo all’annualità 2021, sottoscritto il 12 luglio 2023”*, precisando che la concreta erogazione sarà effettuata *“nella migliore delle ipotesi, al 31 dicembre 2025”* mediante *“futuro accredito su un cedolino stipendiale”*. In tal senso, ad avviso della Prefettura, risulterebbe *“conoscibile ex ante – presuntivamente – il trattamento retributivo correlato all’ulteriore incarico conferito”*.

Infine, con riferimento ai dubbi già espressi da questa Corte in merito alla retribuzione dell’incarico aggiuntivo in misura inferiore a quella dell’incarico principale, la memoria ha ritenuto *“utile rappresentare che per le categorie dirigenziali i relativi contratti o accordi sindacali, per i casi di conferimento di reggenze, supplenze e/o ulteriori incarichi non prevedono mai maggiorazioni della retribuzione di posizione in misura superiore al 20-25% di una o più voci retributive e che la percentuale definita per gli ulteriori incarichi relativi all’anno 2021 con il citato Accordo decentrato in sede centrale del 23 luglio 2023, come si è sopra precisato, corrisponde esattamente ad una maggiorazione percentuale della retribuzione di posizione dell’ulteriore incarico conferito temporaneamente, in misura pari al 16% della retribuzione di posizione afferente all’incarico aggiuntivo”*.

6. Nell’adunanza pubblica del 25 giugno 2025 il dirigente presente in rappresentanza dell’Amministrazione ha ribadito i contenuti della sopra citata memoria scritta, segnalando l’improprio riferimento, contenuto nella prima nota di controdeduzioni, alla retribuzione di risultato in luogo della retribuzione di posizione, elemento preso effettivamente a riferimento dall’accordo sindacale del 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il decreto in esame ha affidato a una dirigente prefettizia un incarico di cosiddetta *“temporanea attribuzione”* ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, che, innovando l’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 139 del 2000, consente che i funzionari della carriera prefettizia *“qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio”*.

Le rigorose condizionalità che delimitano l’ambito di applicazione del nuovo istituto sono state puntualmente esaminate nelle delibere di questa Sezione n. 113/2025/PREV, n. 114/2025/PREV, n. 115/2025/PREV, n. 129/2025/PREV, n. 146/2025/PREV e n. 148/2025/PREV, n. 149/2025/PREV, le quali ne hanno evidenziato la *ratio* di garanzia della continuità delle funzioni

pubbliche di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo in caso di temporanea vacanza dei posti di funzione, i limiti di durata massima, il connotato di unicità - espresso dal riferimento testuale alla possibilità di attribuzione di “un” ulteriore o diverso incarico - attraverso il quale il legislatore ha posto fine alla prassi del contestuale affidamento di plurimi incarichi al medesimo dirigente. In virtù della regolamentazione dell’istituto, la modifica dell’art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2000 ha riconosciuto la presenza di una cronica e mai risolta, seppur prevedibile, scopertura di organico della carriera prefettizia e l’inesistenza di quelle condizioni di eccezionalità ed urgenza che, anteriormente alla riforma, venivano stabilmente invocate, ad opera degli Uffici territoriali, a fondamento del ricorso alle reggenze.

2. Per quanto nella presente sede rileva, prima della riforma in parola, la Corte dei conti aveva posto l’attenzione sugli “*elementi di grande singolarità e di forte asimmetria*” della regolamentazione economica delle reggenze rispetto alla disciplina delle stesse in altri settori della dirigenza pubblica, rilevando la “*inesistenza per la carriera prefettizia di un preciso indicatore su cui parametrare il trattamento della reggenza a differenza di quanto previsto in altre aree contrattuali, addirittura anche rispetto agli accordi relativi alle figure professionali dirigenziali operanti all’interno dello stesso plesso organizzativo del Ministero dell’interno*” (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, nn. 26/2024/PREV e 68/2024/PREV). Le richiamate pronunce avevano infatti constatato che, in base ai meccanismi di corresponsione “*del trattamento economico della reggenza prefettizia, il dirigente destinatario dell’incarico di reggenza non è in condizione di poter conoscere se all’atto dell’incarico (...) la sua prestazione accessoria sarà retribuita (e quando) perché non ha alcun elemento che gli consenta di predeterminare (nemmeno in termini percentuali come avviene per altri dirigenti pubblici) il contenuto finanziario della sua attività aggiuntiva*”; e, richiamato il carattere della “*indispensabile ricorrenza di parametri predeterminati e misurabili non solo nell’an, ma anche nel quantum, nel quando e nel quomodo in ragione del recupero di efficienza, efficacia dell’azione amministrativa*”, avevano avvertito in ordine al rischio che l’asimmetria tra l’incarico e la coerente preventiva individuazione dei parametri oggettivi ai quali ancorare la retribuzione del dirigente potesse rilevare non soltanto sul piano pubblicistico ma altresì sul piano di un possibile contenzioso giuslavoristico (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 26/2024/PREV e n. 68/2024/PREV).

3. A seguito della riforma dell’art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2000, permanendo invariata la disciplina di tale aspetto, anche questa Sezione ha dovuto riconoscere come neppure l’art. 23, comma 12, del D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 (*Recepimento dell’accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016 – 2018, riguardante il personale della carriera prefettizia*), riformato dal D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70 (*Recepimento dell’accordo sindacale per il triennio 2019 - 2021 per il personale della carriera prefettizia*) – nel disporre che, per i casi di temporanei incarichi aggiuntivi e di sostituzione, “*la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell’ambito delle*

disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi” - renda determinabile *ex ante* siffatto trattamento economico, nella misura in cui lo stesso rinvia a uno strumento di negoziazione collettiva ancora a farsi. Ad avviso della Sezione, l’indeterminatezza del *quantum* retributivo (e, teoricamente, anche dell’*an*, in caso di incapienza del fondo, come già rilevato dalle citate pronunce della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna) deriva dal carattere successivo e retroattivo del meccanismo di liquidazione della retribuzione accessoria, che passa attraverso un accordo decentrato stipulato a livello centrale con le rappresentanze sindacali con riferimento al triennio precedente, che quantifica definitivamente, *ex post*, gli oneri correlati alle prestazioni lavorative già svolte, per le quali i funzionari percepiranno gli emolumenti arretrati. Per tali ragioni, ritenendo carenti di un elemento essenziale ai fini della valutazione di legittimità i provvedimenti di conferimento di incarichi di temporanea attribuzione i provvedimenti sottoposti alla propria attenzione nel primo semestre del corrente anno, la Sezione si è determinata a negarne l’ammissione al visto e alla conseguente registrazione, a fronte, peraltro, di controdeduzioni istruttorie generiche, per lo più riprodotte di indicazioni degli uffici centrali all’uopo acquisite. Il profilo di illegittimità vagliato dalla Corte è stato talora riconosciuto anche dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, che in sede di controllo di regolarità contabile hanno avuto occasione di osservare che il decreto di nomina deve dare atto che le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio a titolo di ulteriore o diverso incarico temporaneo saranno retribuite a valere su risorse disponibili che l’Amministrazione è tenuta ad indicare (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 129/2025/PREV, n. 146/2025/PREV).

Più di recente, nella deliberazione n. 129/2025/PREV questa Sezione ha riconosciuto come “*una eventuale determinazione anche soltanto parametrica del compenso derivante da tale ulteriore incarico*” sarebbe valsa a fugare i prospettati dubbi di legittimità, i quali permarrebbero “*tuttavia, in termini problematici sotto il profilo della regolarità contabile, dato che, anche nel caso di determinazione dell’importo necessario a remunerare la prestazione, la provvista finanziaria dovrebbe essere assicurata nel corso di svolgimento della prestazione e con risorse effettivamente disponibili*”.

4. Così sintetizzato l’orientamento della Sezione sulla questione, va rilevato come, nel caso di specie, il decreto del Prefetto di Varese non rechi alcun riferimento agli aspetti retributivi, che indubbiamente rappresentano un elemento essenziale del rapporto d’ufficio e che, in quanto tali, devono essere debitamente esplicitati nel provvedimento di conferimento dell’incarico, così come accade in ulteriori settori della pubblica amministrazione. Va nondimeno riconosciuto, pur a fronte dell’innegabile e anomala non determinabilità *ex ante* del *quantum* del trattamento economico dell’incarico aggiuntivo, che nelle ultime fasi del contraddittorio l’Amministrazione ha reso adeguate indicazioni in merito ai criteri di computo della retribuzione dell’ulteriore incarico attribuito alla dirigente interessata, fornendo un dato numerico percentuale minimo -

corrispondente a quello individuato dall'accordo decentrato firmato nel 2023 (vale a dire, per le reggenze verticali della fascia di riferimento, il 16%) - al quale la stessa presume che risulterà parametrata la remunerazione dell'incarico oggetto dell'odierno scrutinio.

Del pari apprezzabili sono apparse le rassicurazioni concernenti l'esclusione del rischio di incapienza del fondo, in ragione del fatto che quest'ultimo viene stanziato e ripartito in un momento successivo al periodo di svolgimento degli incarichi dirigenziali.

Per quanto precede, pur restando incontestato che la definizione del trattamento economico interviene soltanto *a posteriori* rispetto al concreto svolgimento dell'incarico - ciò che fa dubitare della ragionevolezza del sistema rispetto alla regolamentazione economica degli incarichi *ad interim* in altri settori della dirigenza pubblica, non risultando noti gli *"specifici e plausibili motivi di differenziazione"* della carriera prefettizia *"rispetto alle altre carriere dello stesso Ministero dell'interno e, in termini più ampi, dell'intera dirigenza pubblica"* (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, nn. 26/2024/PREV e 68/2024/PREV) - emerge complessivamente dall'istruttoria condotta sull'incarico in questione e su precedenti analoghi atti delle Prefetture lombarde una diffusa consapevolezza e conoscenza, da parte del personale dirigenziale interessato, del descritto meccanismo e del sensibile ritardo con cui l'Amministrazione dell'Interno adempie la propria obbligazione retributiva, oltre a un'accettazione dello stesso attraverso le proprie rappresentanze sindacali firmatarie della contrattazione integrativa decentrata.

5. Preso atto dei puntuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione, pur dovendo negare che la retribuzione dell'ulteriore incarico risulti effettivamente quantificabile all'atto del relativo conferimento, il Collegio ritiene pertanto di ammettere il decreto in esame al visto di legittimità. Reputa, nondimeno, indispensabile ai fini della legittimità dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali aggiuntivi, che la motivazione di questi ultimi rechi precisa ed espressa indicazione dei pertinenti riferimenti normativi e di contrattazione concernenti la definizione, ancorché parametrica, del compenso spettante. Raccomanda, inoltre, l'inequivoca identificazione degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, nel rispetto dell'art. 55 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445.

6. Rimangono comunque irrisolti con riguardo alle prefetture lombarde i temi generali - più volte tangenzialmente toccati ai fini del vaglio di legittimità ed in quanto influenti su di essa - riguardanti la rispondenza dell'impianto ordinamentale alle effettive esigenze organizzative, la programmazione, il reclutamento, la distribuzione e la rotazione del personale dirigenziale secondo criteri di efficienza amministrativa e, non ultimo, l'adeguatezza della retribuzione aggiuntiva e la tutela dei diritti economici a fronte del maggior carico lavorativo e di responsabilità assunti, rispetto alle quali il rischio di un contenzioso giuslavoristico non può dirsi escluso.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ammette al visto e alla conseguente registrazione, con osservazioni, il decreto del 9 aprile 2025, trasmesso con nota prot. n. 16010 del 9 aprile 2025, con cui il Prefetto ha conferito, in temporanea attribuzione, al Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Geltrude Corsaro l'incarico di Capo di Gabinetto. Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

il Relatore

(Iole Genua)

il Presidente

(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

14 luglio 2025

il funzionario preposto

ai servizi di supporto

(Susanna De Bernardis)